



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

La libertà religiosa nella giurisprudenza della Cassazione civile francese

MARIA D'ARIENZO

1. *Diritto e religione nella legislazione francese. Questioni terminologiche*

La prospettiva prescelta per l'analisi della dimensione giuridica della religione nel diritto giurisprudenziale francese è stata quella della Cassazione civile. Tale scelta è stata determinata indubbiamente dalla maggiore varietà di profili del contenzioso civile rispetto all'ambito penale. Pluralità di profili che consentono un'analisi più articolata del metodo interpretativo con il quale il giudice, nell'individuare i criteri in funzione dei quali applicare le norme giuridiche, determina l'ermeneutica giurisprudenziale di ciò che contraddistingue l'ampiezza, e conseguentemente i limiti, del diritto di libertà in materia religiosa, tenendo conto del bilanciamento dei diritti, nelle concrete fattispecie processuali.

Tale operazione di qualifica giuridica dei «fatti religiosi», per usare la terminologia dei sociologi¹, incontra, come in tutte le operazioni di interpretazione, dei limiti consistenti già nella indeterminatezza e finanche nella diversità terminologica utilizzata nei testi normativi².

Nella legge di separazione tra Stato e Chiese del 1905 sono fissati i principali vincoli che delimitano il metodo di analisi giuridica: il rispetto del principio di libertà di coscienza (art. 1)³ e il principio di neutralità dello

¹ ÉMILE DURKHEIM, *Per una definizione dei fenomeni religiosi*, traduzione italiana di ENZO PACE, Armando editore, Roma, 2006, p. 37 ss. (ed. or. *De la définition des phénomènes religieux*, in *L'année sociologique*, 1898, pp. 1-28).

² In merito alla difficoltà di una definizione giuridica di religione a partire già dalla diversità terminologica presente nei testi normativi francesi, cfr. FRANCIS MESSNER, PIERRE-HENRY PRÉLOT, JEAN-MARIE WOEHRLING, *Traité de droit français des religions*, Litec, Paris, II ed., 2013², p. 33 ss.

³ *Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État*, in *Journal Officiel du 11 décembre 1905*, p. 7205, art. 1: «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public».

Stato (art. 2)⁴. Nel preambolo della Costituzione della Repubblica francese del 1946 viene sancito inoltre il principio di non discriminazione per motivi di origine, sesso, religione⁵. Tale principio è confermato all'art. 1 della Costituzione del 1958 che stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e il rispetto di tutte le credenze⁶.

Il termine religione lo si ritrova nella Costituzione, dunque, per indicare la cifra che contraddistingue l'identità di ciascuno. La duplicità di profili di cui si compone la nozione giuridica di religione è specificata nel periodo successivo della disposizione costituzionale nel quale è sancito che tutte le credenze, e dunque le convinzioni di coscienza, sono egualmente rispettate dall'ordinamento. Da un lato abbiamo un criterio di appartenenza alla sfera di valori, pratiche e riti propri di una comunità religiosa, dall'altro la prevalenza è data alla convinzione, ossia alla credenza, o meglio al credo non necessariamente religioso, su cui si struttura la coscienza di ciascun individuo⁷.

Ed è proprio la dimensione individuale delle opzioni di valore che consente di indicare un primo aspetto derivante dalla qualifica giuridica data alla nozione di religione. Ciò che è rilevante per il diritto francese non è la sua essenza normativa e comunitaria. Non si considera il suo significato

⁴ *Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État*, cit., art. 2: «La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte».

⁵ «... le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République», *Préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946*, in *Journal officiel* du 27 octobre 1946, p. 9166.

⁶ *Constitution de la République française du 4 octobre 1958*, art. 1: «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances». La libertà di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di [...] religione e il rispetto di tutte le convinzioni consente di specificare il concetto di laicità come neutralità-separazione e divieto di discriminazione per motivi di religione, ma anche come tutela della libertà di coscienza non limitata tuttavia soltanto alle convinzioni religiose o di culto. Sul punto, cfr. Cfr. GENEVIEVE KOUBI, *La laïcité dans le texte de la Constitution*, in *Revue de Droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, 5, 1997, pp. 1301-1321, ma specificamente p. 1309. In altri termini, a differenza di quella del 1946, nella Costituzione del 1958 compare la parola "religione" con riferimento al divieto di discriminazione, tuttavia la tutela di ogni convinzione senza alcuna specificazione precisa che le scelte religiose sono poste sullo stesso piano di quelle agnostiche, areligiose o anche meramente filosofiche. Sul punto, sia permesso il rinvio a MARIA D'ARIENZO, *La religione della laicità nella Costituzione francese*, nel vol. PAOLO BECCHI, VINCENZO PACILLO (a cura di), *Sull'invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*, Eupress, Lugano, 2013, p. 143.

⁷ Sulla distinzione tra le dichiarazioni di «credenza» da quelle di «opinione» e di «pensiero» in materia di religione», resta ancora attuale l'analisi di CESARE MAGNI, *Interpretazione del diritto italiano sulle credenze di religione. Possibilità operative analitiche e strutture d'ordine delle scelte normative*, Cedam, Padova, 1959, p. 88 ss.

più ampio e complesso, ma la religione rileva in quanto fede o credo che si distingue dalle altre convinzioni o credo di natura filosofica e dalle opinioni quali manifestazioni della libertà di pensiero⁸.

La dimensione soggettiva prevale pertanto nelle garanzie giuridiche rispetto a quella oggettiva derivante dalla dimensione collettiva.

Tale concettualizzazione riverbera nell'uso molto più frequente del termine «culto» che, sebbene utilizzato in senso tecnico-giuridico sovente quale sinonimo di religione, sovrappone dunque i contenuti⁹, tradisce in realtà una ideologia di fondo non innocente in quanto evidenzia che la religione è considerata solo nella sua dimensione culturale e rituale, dunque per le manifestazioni esteriori che incidono nella sfera sociale, sancendo la distinzione e la separazione tra la sfera privata dell'appartenenza religiosa rispetto alla sfera pubblica¹⁰.

La terminologia di «culto» e di «associazione culturale» la si rinviene proprio nelle disposizioni della legge di separazione del 1905 lì dove si afferma che «la Repubblica non riconosce sovvenzioni e finanziamenti ad alcun culto»¹¹. Il termine è pertanto utilizzato per qualificare giuridicamente le forme organizzative istituzionali e comunitarie delle religioni¹². Più spesso

⁸ Sull'assenza di una distinzione chiara nel diritto francese tra opinione, convinzione di coscienza e fede religiosa, FRANCIS MESSNER, PIERRE-HENRY PRÉLOT, JEAN-MARIE WOEHLING, *op. cit.*, p. 40 ss.

⁹ In merito all'affermazione del termine «culto» nel diritto francese, cfr. FRANCIS MESSNER, PIERRE-HENRY PRÉLOT, JEAN-MARIE WOEHLING, *op. cit.*, p. 6 ss. La semplificazione del vocabolario giuridico attuata attraverso il superamento della distinzione tra Chiese e altre forme organizzative delle religioni mediante l'unica denominazione giuridica di «culto» è sancita nella legge dell'8 aprile 1802 relativa all'«organizzazione dei culti», *ivi*, p. 7. Sull'uso del termine nella dottrina francese del XIX° secolo, cfr. la prima edizione di FRANCIS MESSNER, PIERRE-HENRY PRÉLOT, JEAN-MARIE WOEHLING, *Traité de droit français des religions* Litec, Paris, 2003, p. 7 ss.

¹⁰ Cfr. XAVIER DELSOL, ALAIN GARAY, EMMANUEL TAWIL (eds.), *Droit des cultes*, Dalloz, Paris, 2005, p. 25.

¹¹ *Loi du 9 décembre 1905*, art. 2. Una prima formula di separazione tra Stato e confessioni religiose sarà sancita dalla Convenzione termidoriana con la Costituzione dell'anno III (1795) che all'art. 354 stabilisce: «nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun». Sulla legge del 1905, cfr. JEAN BAUBEROT, JEAN-PAUL SCOT, CHRISTIAN DELACAMPAGNE, HENRI PEÑA-RUIZ, RENÉ RÉMOND, *Faut-il réviser la loi de 1905 ?*, Puf, Paris, 2005; ÉMILE POULAT, MAURICE GELBARD, *Scruter la loi de 1905: la République française et la religion*, Fayard, Paris, 2010. cfr. Sulla distinzione tra l'idea di non sovvenzionamento di alcun culto e quella di laicità cfr., invece, GENEVIÈVE KOUBI, *Les voiles de la laïcité ou la laïcité sans le voile*, in *Les Petites Affiches*, n. 145, 1989, pp. 4-9, ma specialmente pp. 5-6.

¹² Cfr. FRANCIS MESSNER, PIERRE-HENRY PRÉLOT, JEAN-MARIE WOEHLING (2003), *op. ult. cit.*, dove si specifica che benché «Le mot culte reste associé à l'idée de contrôle et de régulation publique» – e dunque conserva una connotazione più restrittiva di quella di religione – «au plan des textes juridiques internes il existe une certaine équivalence entre les termes de religion et de culte», p. 23. Cfr., inoltre, PATRICE ROLLAND, *Qu'est-ce qu'un culte aux yeux de la République?*, in *Archives*

invece è utilizzato quale specificazione del diritto di libertà religiosa¹³.

La equivalenza che viene data ai termini «culto» e «religione» trova molto probabilmente la sua radice nella normativa anteriore alla legge del 1905 che prevedeva solo quattro culti riconosciuti mentre gli altri restavano privi di una regolamentazione giuridica specifica¹⁴. Di conseguenza è il termine culto ad essere utilizzato come qualifica normativa della religione intesa in senso più ampio e globale.

Del resto, il silenzio normativo sul significato di religione e di culto trova una sua eco nel principio di separazione inteso come neutralità, quale accezione costitutiva, anche se non esaustiva, della laicità francese¹⁵. Anche il termine laicità non ha una sua definizione normativa ed è utilizzato nei testi giuridici spesso in forma aggettivale, in riferimento ad esempio alla «Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale» (art. 1 della Cost. 58) o in riferimento all'insegnamento nella scuola pubblica, gratuito e laico (Cost. 46)¹⁶.

de sciences sociales des religions, 129, 2005, pp. 51-63; ID., *La religion, objet de l'analyse juridique*, consultabile all'indirizzo: <https://balsbs.archives-ouvertes.fr/balsbs-00872395>, p. 3 ss.

¹³ CHRISTELLE LANDHEER-CIESLAK, *La religion devant les juges français et québécois de droit civil*, Ed. Yvon Blais, Cowansville, 2007, p. 255; LOUIS-PHILIPPE RAYNAULT-OLLU, GIACOMO ZUCCHI, *Droit et religion. Concepts de religion dans le droit. Étude éclectique des approches juridiques à la définition et au droit à la liberté de religion*, in *Revue Juridique Thémis de l'Université de Montréal*, 46, 2013, pp. 649-477.

¹⁴ La legge del 9 dicembre 1905 attraverso il principio di non riconoscimento di alcun culto mette fine alla distinzione preesistente tra i quattro culti riconosciuti – cattolico, riformato, luterano ed israelita – che godevano di uno specifico regime giuridico, e culti non riconosciuti a livello pubblicistico.

¹⁵ Cfr. ALAIN BOYER, *Comment l'État laïque connaît-il les religions?*, in *Archives de sciences sociales des religions*, 129, 2005, pp. 37-49; DAVID KOUSSENS, *L'État français et l'expression des confessions religieuses: entre neutralité confessionnelle et neutralité référentielle*, in *Politique et sociétés*, 3, 2010, pp. 39-60; ID., *La religion «saisie» par le droit. Comment l'État laïque définit-il la religion au Québec et en France?*, in *Recherches sociographiques*, 523, 2011, pp. 811-832. Sulla laicità francese, *ex plurimis*, CLAUDE DURAND-PRINBORGNE, *La laïcité*, Dalloz, Paris, 2004; GUY HAARSCHER, *La laïcité*, Presses universitaires de France, Paris, 2017 (I ed. 1996); RÉMY SCHWARTZ, *Un siècle de laïcité*, Berger-Levrault, Paris, 2007; JEAN BAUBEROT, *Histoire de la laïcité en France*, Presses universitaires de France, Paris, 2010; ID., *Les sept laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n'existe pas*, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 2015.

¹⁶ «L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État», *Préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946*. Sul principio costituzionale di laicità della Repubblica, cfr. ÉMILE POULAT, *Notre laïcité publique. «La France est une République laïque» (Constitutions de 1946 e 1958)*, Berg, Paris, 2003.

Sulla storia della laicità della scuola in Francia, cfr. PIERRE CHEVALLIER, *La séparation de l'Église et de l'école. Jules Ferry et Léon XIII*, Fayard, Paris, 1981; DOMINIQUE GROS, *La séparation de l'Église et de l'École (1878-1886). Principes juridiques fondateurs de la laïcité scolaire*, nel vol. JEAN BAUDOIN e PHILIPPE PORTIER, *La Laïcité. Une valeur d'aujourd'hui? Contestations et renégociations du modèle français*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001, pp. 51-63; LYDIE GARREAU, *L'École, la religion et la politique de Condorcet à Ferry*, L'Harmattan, Paris, 2006; BRIGITTE BASDEVANT GAUDEMET, *École publique, école privée. L'épiscopat devant le Conseil d'État en 1883*, in *Revue d'Histoire de l'Église de France*, LXXIV, 1988, pp. 245-259; ID., *L'épiscopat français et le centenaire de la Révolution*, nel

L'accezione giuridica di laicità – quale metodo per regolare la separazione tra sfera pubblica, improntata a valori condivisi e condivisibili da tutti, e sfera privata nella quale si esprimono i valori legati ad un'appartenenza e dunque di parte¹⁷ – in quanto principio di organizzazione dei poteri e servizi pubblici consente di regolamentare la coesistenza tra le libertà soggettive¹⁸.

Questi tre aspetti: neutralità intesa come aconfessionalità e separazione tra diritto e religione, libertà di coscienza individuale, e il principio di non discriminazione sulla base delle convinzioni sia religiose sia di altra natura¹⁹ costituiscono i tre filoni con cui inquadrare, quale prospettiva di indagine sulla dimensione giuridica della religione in Francia, il diritto giurisprudenziale prodotto dalla Cassazione in merito alla dialettica tra diritto di libertà religiosa, diritto di uguaglianza e laicità.

vol. *Les catholiques français et l'héritage de 1789. D'un centenaire à l'autre*, Actes du colloque de l'Institut Catholique de Paris, Paris, 9-11 mars 1989. Textes réunis sous la direction de PIERRE COLIN, Paris, 1989, pp. 29-44; PATRICK VALDRINI, *Evoluzione dei rapporti tra Chiesa cattolica e Stato nelle scuole cattoliche francesi*, nel vol. *Quaderni della scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 7, *Studi di diritto ecclesiastico e canonico*, Jovene, Napoli, 2002, pp. 65-77; ALESSANDRO FERRARI, *Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia*, Giappichelli, Torino, 2002. Sul rapporto tra protestantismo liberale e scuola laica in Francia, cfr. FERDINAND BUISSON, *Éducation et République*. Introduction, présentation et notes de PIERRE HAYAT, Kimé, Paris, 2003; PIERRE OGNIER, JEAN BAUBÉROT, *Une école sans Dieu?: 1880-1895. L'invention d'une morale laïque sous la III^e République*, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2008.

¹⁷ JACQUELINE LALOUETTE, *La séparation des Églises et de l'État : genèse et développement d'une idée, 1789-1905*, Éd. du Seuil, Paris, 2005. Sulla evoluzione del concetto di laicità-separazione quale modello istituzionale di relazione tra sfera pubblica e sfera privata, sia permesso il rinvio a MARIA D'ARIENZO, *La laicità secondo Nicolas Sarkozy*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2008, p. 259 ss. e alla bibliografia *ivi* citata; EAD., *La laicità francese: "aperta", "positiva", o "impositiva"?*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2011, p. 355; PATRICE ROLLAND, *La Séparation comme forme de régulation de la pluralité religieuse*, in *Annuaire Droit et Religions 2010-2011*, vol. 5, 2010, pp. 167-181.

¹⁸ Cfr. CATHERINE KINTZLER, *Qu'est-ce que la laïcité?*, Vrin, Paris, 2014. Sul rapporto tra laicità e cittadinanza, cfr. le interessanti riflessioni di CHRISTOPHE BERTOSSI, *La citoyenneté à la française. Valeurs et réalités*. CNRS éditions, Paris, 2016.

¹⁹ JEAN BAUBÉROT, MICHELINE MILOT, *Laïcités sans frontières*, ed. Seuil, Paris, 2011; JOSÉ WOEHRLING, *Quelle place pour la religion dans les institutions publiques?*, in JEAN-FRANÇOIS GAUDREAU-DESBIENS (dir.), *Le Droit, la religion, le «raisonnable». Le fait religieux entre monisme étatique et pluralisme juridique*, Éd. Thémis, Montréal, 2009, pp. 115-168; JEAN-MARIE WOEHRLING, *Réflexions sur le principe de la neutralité de l'État en matière religieuse et sa mise en oeuvre en droit français/ Reflections Concerning the Principle of Religious neutrality of the State and its Implementation in French Law*, in *Archives de sciences sociales des religions*, 101, 1998, pp. 31-52; ID., *Le principe de neutralité confessionnelle de l'État*, in *Société, droit et religion*, 1, 2011, pp. 63-85; CAROLINE FOUREST, *Génie de la laïcité*, Grasset, Paris, 2016.

2. Irrilevanza civile delle normative statutarie confessionali

Riguardo al primo filone, ossia alla interpretazione della neutralità intesa come separazione, acquistano rilevante interesse le sentenze della Seconda sezione della Cassazione civile, pronunciate nel 2012²⁰ nei confronti della CAVIMAC, la Cassa pensionistica e previdenziale dei Culti²¹, nelle quali si rimarca che le regole propriamente religiose che stabiliscono la qualità di membro di una struttura comunitaria o di una congregazione non assumono alcuna rilevanza ai fini degli effetti civili, e dunque non è operato alcun rinvio né formale, né materiale alle normative statutarie confessionali per ciò che concerne la data di inizio del calcolo del trattamento pensionistico. Nei casi di specie si trattava degli anni trascorsi in seminario e degli anni di postulato e noviziato. Il Regolamento interno della Cavimac assimilava le regole religiose per le quali si diventa membro delle congregazioni e comunità territoriali a partire dalla pronuncia dei primi voti o dalla prima tonsura ad un regolamento amministrativo e di conseguenza computava l'apertura del diritto alla pensione solo a partire dal compimento di questi atti. La Cassazione francese ha invece stabilito che la qualifica di membro non è determinata in base ai criteri di natura confessionale, che hanno valore solo nell'ordine proprio di ciascun diritto religioso²², ma esclusivamente dalla legge, in base al vaglio delle circostanze oggettive che contraddistinguono la vita in comunità. Allorché un seminarista, un postulante o un novizio svolgono quotidianamente una vita in comunità con obblighi di obbedienza, e dunque di dipendenza da un'autorità superiore, e «attività a servizio della religione» sono considerati a tutti gli effetti civilistici membri delle congregazioni e collettività religiose, che è la qualifica stabilita per tutte le istituzioni e comunità confessionali dalla legge del 1978, in base ad un contratto civile tacito, ai sensi degli artt. 1101 e 1102 del *Code civil* e dell'art. L.

²⁰ COUR DE CASSATION, Deuxième Chambre civile, *Arrêt* n° 97, 20 janvier 2012, *pourvois* nn. 10-24.603 et 10-24.615; *Arrêt* n° 101, 20 janvier 2012, *pourvois* nn. 10-26.845 et 10-26.873; *Arrêt* n. 882, 31 mai 2012, *pourvois* nn. 11-15294 et 11-15426; *Arrêt* n° 1074, 21 juin 2012, *pourvoi* n. 11-18782; *Arrêt* n° 1045, 21 juin 2012, *pourvois* 11-18801 et 11-19079; *Arrêt* n° 1620, 11 octobre 2012, *pourvoi* n. 11-20775.

²¹ La *Caisse Assurance, Vieillesse, Invalidité et Maladie des cultes* (CAVIMAC) è un organismo nazionale di *Sécurité sociale* istituito con la l. 78/4 del luglio 1999 che gestisce il servizio pubblico di previdenza sociale per tutti i ministri di culto e membri di congregazioni e comunità religiose che non dipendono da un diverso regime obbligatorio di protezione sociale previsto da eventuali altre attività lavorative svolte. Cfr. il sito: www.cavimac.fr.

²² Sul riconoscimento legale dello stato di vita consacrata nella legislazione e nella giurisprudenza francese, cfr. CÉDRIC BURGUN, *La vie consacrée en droit canonique et en droit publique français*, ed. Artège Lethellier, Paris, 2016.

382-15 del *Codice della Sicurezza Sociale*²³. La giurisprudenza della Cassazione del 2012 ribadisce l'orientamento già affermato nel 2009²⁴ che verrà ripreso anche nel 2015²⁵. In altri termini, viene sovrapposta una qualificazione giuridica civile al periodo di preparazione spirituale precedente alla pronuncia dei voti – che potrebbe essere assimilato ad un periodo di prova dal momento che per il diritto religioso non si è membri effettivi – ponendo in tal modo a carico delle associazioni diocesane e congregazioni o collettività religiose gli obblighi di contribuzione a partire già dall'entrata in comunità del seminarista, postulante o novizio²⁶. È interessante notare che nella sentenza si fa riferimento alle attività a servizio della «religione», intendendo con tale termine la forma organizzativa nella quale si esercita la professione di fede in sostituzione del vocabolo «culto», a conferma della sovrapponibilità concettuale dei termini «culto» e «religione».

Come appare evidente, il principio di neutralità non si esplicita non in una mera separazione degli ambiti tra il diritto dello Stato e quello religioso,

²³ La Cassazione, rigetta il ricorso proposto dall'*Association diocésaine de Dijon*, affermando che: «...la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressé manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, a pu déduire de ces constatations et énonciations que celui-ci devait être considéré, dès son entrée au grand séminaire, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension», COUR DE CASSATION, Deuxième Chambre civile, Arrêt n° 882, 31 mai 2012, pourvois nn. 11-15294 e 11-15426, in <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025961379>.

²⁴ La Cassazione ribadisce con giurisprudenza costante, a partire dalla sentenza n. 1607 del 2009, che i postulanti, i novizi e i seminaristi sono in ragione del loro impegno religioso « ministri di culto, membri delle congregazioni e delle collettività religiose » ai sensi dell'art. L. 382-15 del *Code de la sécurité sociale*. Cfr. COUR DE CASSATION, Deuxième Chambre civile, Arrêt n°1607, 22 octobre 2009, pourvoi 08-13656, consultabile al sito: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021194385>.

²⁵ COUR DE CASSATION, Deuxième Chambre civile, 8 octobre 2015, pourvoi n. 14-25097, in <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031296585>.

²⁶ «Attendu...que l'admission au noviciat résulte d'une demande de la postulante soumise à l'approbation de l'autorité religieuse, commence par une prise d'habit qui sera porté tout au long de la période du noviciat, cette période étant consacrée à la formation spirituelle, à la connaissance de la règle, à la pratique des exercices communs de la congrégation; qu'il résulte des constatations ci-dessus que tant la période du postulat que celle du noviciat peuvent être considérées comme analogues à une période d'essai au sein de la congrégation, résiliable librement et sans condition par l'une ou l'autre des parties à tout moment, la postulante et, plus encore, la novice, exerçant de fait, au sein de la congrégation, des activités de la nature de celles des membres de celle-ci», COUR DE CASSATION, Deuxième Chambre civile, Arrêt n° 101, 20 janvier 2012, pourvois nn. 10-26845 et 10-26873, consultabile al sito: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/101_20_22057.html.

ma in una «indifferenza» che potremmo definire «attiva», ovvero tesa ad affermare la supremazia del diritto francese, e di conseguenza la irrilevanza giuridica delle norme di natura religiosa, al fine di tutelare i diritti individuali anche all'interno delle collettività religiose.

3. La libertà religiosa nei rapporti contrattuali

Un secondo filone può essere rappresentato dai limiti evidenziati dalla giurisprudenza all'esercizio delle pratiche religiose o di culto nei rapporti contrattuali. La Cassazione con giurisprudenza costante afferma la prevalenza della forza obbligatoria dei contratti rispetto alla libertà religiosa.

Ha stabilito infatti nella sentenza del 30 settembre 2015 la legittimità della revoca di comodato d'uso da parte del proprietario di un locale adibito sin dal 1971 da una comunità musulmana affittuaria a sala polivalente e di fatto anche sala di preghiera. La violazione della libertà di esercitare le pratiche di culto con la chiusura dell'unica sala di riunione per i musulmani residenti nella zona, invocata dai ricorrenti, non è stata ravvisata dalla Corte. Ha difatti stabilito che non spetta alla società proprietaria garantire la possibilità materiale di esercitare il culto ai residenti. La messa a disposizione dei locali ne ha solo facilitato l'esercizio, che non è, tuttavia, oggetto specifico del contratto tra le parti, per cui la chiusura del locale non costituisce una limitazione ad una libertà fondamentale, né discriminazione per motivi religiosi, dal momento che i residenti possono praticare la loro «religione» senza utilizzare la sala di preghiera o recandosi ad una moschea distante a meno di due km²⁷.

In un'altra sentenza sempre del settembre 2015 ha interdetto all' *Associazione concistoriale israelita di Parigi* lo svolgimento di attività culturali e cerimonie nei locali di sua proprietà situati in un parco condominiale in quanto la trasformazione in centro comunitario di un lotto destinato originariamente ad abitazione o ad attività commerciale è contrario alla destinazione d'uso dell'immobile ai sensi del regolamento di condominio. In realtà, come viene specificato, data la delicatezza della questione, non sono le pratiche del culto in quanto tali a contravvenire al regolamento condominiale, ma il loro carattere eccessivamente rumoroso dato dall'affluenza di numerosi fedeli, dallo svolgimento di canti religiosi di mattina e di sera e di riunioni anche nelle parti comuni, che turbano la tranquillità degli altri abitanti dell'immobile²⁸.

²⁷ COUR DE CASSATION, Première Chambre civile, 30 septembre 2015, 14-25709, consultabile al sito: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031264149>.

²⁸ «La pratique d'un culte ne saurait être interdite en tant que telle par un règlement de copropriété».

Tale decisione conferma l'orientamento già espresso nel 2006 a proposito della rimozione ingiunta ad una coppia di religione ebraica della capanna costruita sul balcone in occasione della festa del *Succoth*, quale simbolo della erranza degli ebrei nel deserto dopo la fuga dall'Egitto, in quanto in contrasto con i limiti urbanistici imposti dal regolamento condominiale. Nella decisione si afferma che «la libertà religiosa sebbene diritto fondamentale, non può avere come effetto la violazione delle disposizioni di un regolamento di proprietà»²⁹.

Già nel 2002, in merito alla richiesta di installazione di un sistema di chiusura meccanica del cancello di ingresso aggiuntivo a quello elettronico, ai fini di consentire l'ingresso agli inquilini di religione ebraica ai quali è interdetto l'uso di ogni fonte di energia il giorno dello *Shabbat*, la Cassazione aveva sostenuto che «le pratiche dettate dalle convinzioni religiose dei locatari non comportano, salvo un'espressa convenzione, alcun obbligo specifico a carico del locatore»³⁰.

Alla luce di tali decisioni è possibile affermare che nella tensione tra il diritto di libertà religiosa e la laicità contrattuale prevale il rispetto della laicità che può essere individuato come fondamento delle soluzioni giurisprudenziali adottate. Il diritto di libertà religiosa, come tutti i diritti di libertà fondamentali, non è assoluto, ma può essere limitato proporzionalmente agli eguali diritti di libertà altrui. Tale interpretazione evidenzia tuttavia il significato non includente e non pluralista della laicità francese, ponendosi quale limite all'espressione della libertà religiosa nella regolamentazione giuridica delle libertà individuali.

Mais si son exercice régulier, dans une boutique au rez-de-chaussée, entraîne des nuisances excessives pour les habitants de l'immeuble, la copropriété peut exiger qu'il y soit mis fin», COUR DE CASSATION, troisième Chambre civile, 16 septembre 2015, 14-13518. Il testo integrale della sentenza è consultabile al sito: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031188958&fastReqId=1669067054&fastPos=1>.

²⁹ COUR DE CASSATION, Troisième Chambre civile, 3, 8 juin 2006, 05-14774: « *Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que la liberté religieuse, pour fondamentale qu'elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d'un règlement de copropriété et relevé que la cabane faisait partie des ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble, la Cour d'Appel, en a exactement déduit que l'assemblée générale était fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de l'enlèvement de ces objets ou constructions* ». Il testo integrale della sentenza è reperibile in: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052832&fastReqId=1290909951&fastPos=1>.

³⁰ « *...les pratiques dictées par les convictions religieuses des preneurs n'entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifiques* », COUR DE CASSATION, Troisième Chambre civile, 18 décembre 2002, pourvoi n. 01-00.519, consultabile al sito: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046554>.

Nondimeno è interessante sottolineare l'uso della terminologia utilizzata nelle sentenze in relazione alla espressione della identità religiosa. Mentre nella decisione del 2002 si fa riferimento alle «pratiche dettate dalle convinzioni religiose», nel 2006 la Cassazione fa riferimento alla «libertà religiosa», quale diritto fondamentale. Nella sentenza del 2015 tuttavia la locuzione utilizzata è la «pratica della propria religione». Appare possibile registrare nel diritto giurisprudenziale della Cassazione civile francese in primo luogo un uso meno frequente del termine «culto», anche nella sua forma aggettivale, per qualificare le manifestazioni esteriori della appartenenza religiosa. Ma soprattutto non sembra privo di rilievo il riferimento esplicito alla religione non più intesa esclusivamente quale termine sovrapponibile e dunque interscambiabile con quello di culto. La semantica giuridica, in altri termini, appare meno impregnata di un'ideologia laicista, e più sensibile alla qualificazione delle fenomenologie religiose quali sistemi ordinamentali che strutturano l'agire dei credenti. Le pratiche non sono considerate solo quali espressioni delle convinzioni religiose, e dunque qualificate in quanto frutto di una scelta meramente individuale, ma rinviano ad un criterio di appartenenza ad una comunità religiosa dotata di una propria specifica normatività, e dunque alla qualificazione della religione considerata nel suo aspetto globale, e non più esclusivamente individuale.

4. La manifestazione delle proprie convinzioni religiose nei rapporti di lavoro

Diversa è invece la posizione assunta dalla giurisprudenza in materia di libertà di espressione religiosa nei rapporti di lavoro. E questo è il terzo filone. Emblematiche sono due sentenze pronunciate dalla *Chambre sociale* della Cassazione in materia di licenziamento per il porto del velo islamico. Nella sentenza n. 537 del 19 marzo 2013 la Corte ha confermato il licenziamento di una dipendente della CPAM (*Caisse primaire d'assurance maladie*) che aveva rifiutato di togliere il velo estendendo per la prima volta “i principi di neutralità e di laicità del servizio pubblico, e pertanto l'obbligo di non manifestare la propria appartenenza religiosa con segni visibili nello svolgimento delle proprie funzioni, anche agli organismi di diritto privato in quanto partecipi di una missione di servizio pubblico e soggetti alle disposizioni del Codice del lavoro”³¹. Nel caso della puericultrice dipendente dell'asilo *Baby-Loup*, con la sentenza n. 536 anch'essa del 19 marzo 2013, al

³¹ COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 19 mars 2013, *arrêt* n° 537, *pourvoi* n. 11-690, reperibile al sito: [https://www.legifrance.gouv.fr/affichjuri\]udi.do?idTexte=JURITEXT000027209800](https://www.legifrance.gouv.fr/affichjuri]udi.do?idTexte=JURITEXT000027209800).

contrario, la Cassazione ha dichiarato il licenziamento per il porto del velo illegittimo, in quanto lesivo della libertà religiosa, e discriminatorio³². La diversità di soluzione giuridica deriva dalla natura delle funzioni che nel primo caso sono considerate di servizio pubblico, nel secondo esclusivamente di diritto privato.

Tale decisione costituisce senz'altro un segnale di un nuovo orientamento giurisprudenziale da parte della Cassazione proprio nella dialettica tra laicità, eguale trattamento di tutte le convinzioni, sia religiose sia di altra natura, e tutela della piena libertà di coscienza individuale. Segna una battuta d'arresto nella estensione della neutralità e a quella interpretazione di laicità quasi totalizzante e limitativa delle identità specifiche favorendone al contrario una visione inclusiva e pluralistica.

Del resto, il diverso orientamento giurisprudenziale tendente a garantire la coscienza religiosa individuale rispetto alla laicità delle istituzioni è registrabile anche in una recente interessante sentenza del 1 febbraio 2017 relativa al licenziamento di una dipendente della Ratp, l'Ente autonomo dei trasporti parigini³³, che si è rifiutata di prestare il giuramento previsto dalla legge del 15 luglio 1845 per il personale di polizia ferroviaria³⁴ al fine dell'assunzione definitiva dopo il periodo di prova e dell'esercizio delle proprie funzioni di controllore. La dipendente ha difatti eccepito che la propria religione cristiana le impedisce di pronunciare la formula «io giuro di» prevista dalla legge, in base al divieto evangelico di giuramento prescritto in Matteo 5, 34 e nella lettera di San Giacomo 5, 12. Propone peraltro al Presidente del Tribunale di Grande Istanza di Parigi una formula alternativa nella quale sostanzialmente è riprodotto lo spirito di impegno solenne previsto dalla legge, sulla base della giurisprudenza europea e dei principi generali del diritto, formula alternativa che viene tuttavia rifiutata dal Presidente del Tribunale di Grande Istanza³⁵. La Cassazione ha annullato la decisione della

³² COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 19 mars 2013, *arrêt* n° 536, *pourvoi* n. 11-28845, *ivi*.

³³ RATP è l'acronimo della società pubblica denominata *Régie Autonome des Transports Parisiens*, fondata nel 1948 con la fusione della *Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain de Paris* e la *Société des Transports en Commun de la Région Parisienne*. Cfr il sito: <https://www.ratp.fr/lignesdbistoires>.

³⁴ L'art. 23 della *Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer*, stabilisce: «*Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés*». Il testo è reperibile al sito: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006878630&cidTexte=LEGITEXT000006074965&dateTexte=20090725>.

³⁵ In realtà, il licenziamento per colpa grave è stato conseguente alla verbalizzazione del mancato giuramento della lavoratrice da parte del presidente del Tribunale di grande istanza. La discriminazione per motivi religiosi insita nel rifiuto di accettare una formula di giuramento rispettosa delle convinzioni religiose della lavoratrice, in alternativa a quella predeterminata in base ad una

Corte d'appello ritenendo che l'art. 23 della legge di polizia ferroviaria, dal momento che non impone alcuna formula predeterminata, non vieta che il giuramento del personale di sorveglianza possa essere ricevuto nelle forme previste dalla propria «religione»³⁶, e che pertanto il licenziamento pronunciato in ragione delle convinzioni religiose del lavoratore è nullo in quanto discriminatorio.

In conclusione, rispetto alla imposizione di un'uniformità che sancisce la cristallizzazione di un giuramento laico, la cui natura originaria è però religiosa³⁷, la Cassazione interpreta la normativa in maniera maggiormente conforme all'espressione delle specifiche identità. La neutralità appare pertanto concettualizzata non più come sacralizzazione di una laicità omologante ed escludente le opzioni religiose dallo spazio pubblico, ma in modo sempre più aperto, nel senso di una neutralità assiologica e in quanto tale pluralista.

consuetudine, non sembra, pertanto, imputabile al datore di lavoro, ma al giudice.

³⁶ La COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 1 février 2017, *pourvoi* n. 16-10459 ha stabilito: «*qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion*»; e ne ha dedotto «*que la salariée n'avait commis aucune faute en proposant une telle formule et que le licenciement prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée était nul*». La sentenza è consultabile al sito: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034003117>. Appare evidente che la *Chambre sociale* abbia interpretato l'art. 23 della L. 15 luglio 1845 alla luce dell'art. 9 della Cedu.

³⁷ Sul fondamento religioso del giuramento cfr. ÉMILE BENVENISTE, *Vocabolario delle lingue indoeuropee*, II, Einaudi, Torino, 2001, pp. 406 ss. e 442-443; GIORGIO AGAMBEN, *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento*, Laterza, Bari, 2008. Sulla funzione sacrale del giuramento, cfr. ANDRÉ MAGDELAIN, *La sponsio internazionale*, Bibl. Cujas, Paris, 1943, p. 163.; PIERRE NOAILLES, *Du droit sacré au droit civil*, Sirey, 1949, p. 275 ss. Sul processo di laicizzazione del *sacramentum*, cfr. RAYMOND VERDIER (ed.), *Le serment*, I-II, CNRS Éditions, Paris, 1991; MICHEL HUMBERT, *Droit et religion dans la Rome antique*, in JOHAN ALBERT ANKUM et alii (eds), *Mélanges Félix Wubbe*, Editions universitaires, Fribourg, 1993, p. 191 ss.; MASSIMO JASONNI, *Il giuramento. Profili di uno studio sul processo di secolarizzazione dell'istituto in diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1999; PHILIPPE CHIAPPINI, *Le droit et le sacré*, Dalloz, Paris, 2006, p. 209 ss. Sul giuramento come sacramento del potere politico, cfr. PAOLO PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna, 1992; MASSIMO JASONNI, *Il giuramento politico nella grecità*, nel vol. ID., *La lealtà indivisa. Autonomia soggettiva e sacralità della legge alle origini e nella tradizione d'Occidente*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 31 ss.; CARLO BORGHERO, *Il giuramento dell'infedele: stato di diritto, tolleranza e obbligazione politica*, in *I castelli di Yale. Quaderni di filosofia*, 7, 2004, pp. 9-29; NICOLAS BANNEUX, *D'une formule unificatrice aux fondements d'une déontologie contemporaine: étude de droit constitutionnel sur le serment des magistrats judiciaires*, in *Revue belge de Droit constitutionnel*, n. 2, 2008, pp. 81-116; ID., *Brèves observations sur le caractère religieux du serment au XIX^e siècle à travers l'affaire «Michel»*, nel vol. DIRK HEIRBAUT, XAVIER ROUSSEAU, ALAIN WIJFFELS, *Histoire du droit et de la justice/Justitie - en rechts - Geschiedenis*, Presses Universitaires de Louvain, Louvain, 2010, pp. 499-509.